



Procedura per l'adesione al servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione

Condizioni generali del servizio ai sensi del DM 464 del 21 ottobre 2022 e della Delibera 507/2025/R/gas



1.	Premessa	3
2.	Riferimenti normativi.....	5
3.	Servizio di interrompibilità di Punta	5
3.1	Requisiti di adesione al Servizio	5
3.2	Richiesta di adesione al Servizio.....	7
3.3	Assegnazione delle richieste di adesione al Servizio.....	8
3.4	Attivazione del Servizio di punta	10
3.5	Gestione del bilanciamento in caso di attivazione del Servizio	11
3.6	Comunicazioni e monitoraggio.....	12
3.7	Remunerazione del Servizio ed eventuali Penali	15
4.	Responsabilità	15
5.	Responsabilità amministrativa e anticorruzione	17
6.	Antiriciclaggio.....	18
7.	Trattamento dei dati personali	19
8.	Allegati/modulistica	19



1. Premessa

Con Decreto del 21 ottobre 2022 (di seguito “Decreto”) il Ministero della Transazione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha introdotto modifiche e integrazioni al meccanismo del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalla rete di trasporto e di distribuzione del gas per soggetti che utilizzano il gas per fini industriali, ivi compresa la generazione di energia elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*, (di seguito “Servizio”) nell’ambito del “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” di cui al DM 18 dicembre 2019, come aggiornato dal DM 27 ottobre 2023.

Con riferimento a quanto disposto dal Decreto:

- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “Autorità”) definisce le modalità di attuazione del Servizio, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del Servizio in caso di mancata attivazione dell’interruzione della fornitura;
- in particolare, l’Autorità stabilisce le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del Servizio in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e merito economico, e fissa i prezzi massimi per l’assegnazione del Servizio;
- l’attuazione della procedura è effettuata dall’impresa maggiore di trasporto;
- il Servizio è articolato in un Servizio di interrompibilità di punta per riduzione a breve delle punte di consumo, con due modalità differenti in base al preavviso e alla durata:
 - Servizio di punta A: preavviso di 24 ore con durata massima di tre giorni consecutivi;
 - Servizio di punta B: preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e massima di 5 giorni lavorativi;
- la richiesta di adesione al Servizio è facoltativa e consentita in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ* (“Clienti Finali industriali”), laddove siano in possesso dei requisiti di seguito richiamati;
- la richiesta di adesione al Servizio è riservata ai Clienti Finali industriali, connessi alla rete di trasporto o distribuzione, dotati di adeguati strumenti per la rilevazione diretta dei consumi gas su base giornaliera e teleletti da SRG ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera secondo le modalità meglio indicate nel successivo paragrafo 3.6. Si precisa che, in ogni caso, per poter aderire al Servizio, il Cliente Finale industriale dovrà disporre di un impianto di misura che registri i dati a livello giornaliero e che consenta quindi al trasportatore o al distributore/SII la verifica dei consumi di gas su base giornaliera. Con riferimento ai punti connessi alla rete di distribuzione, tale requisito si intende soddisfatto se il punto su rete di distribuzione è classificato, anche in seguito a flusso di misura, come “MG” (“Misurato Giornalmente”) nell’anagrafica del Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dall’Acquirente Unico;



- ai sensi del Decreto, la partecipazione al Servizio è consentita anche alla generazione di energia elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*.
Tale condizione si considera soddisfatta anche nei casi in cui la generazione di energia elettrica ed il processo produttivo siano in gestione a società differenti.
In tale caso, al fine di assicurare il possesso dei suddetti requisiti sarà necessario presentare in sede di Richiesta di adesione al Servizio specifiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 (a firma del gestore della generazione di energia elettrica) con cui si attesti che sulla base dell'assetto impiantistico la generazione elettrica è destinata al processo produttivo *in situ* e che, pertanto, i prodotti e sottoprodotti della generazione di energia elettrica stessa siano in uso o comunque destinati al processo produttivo del sito che partecipa al Servizio;
- ai sensi del Decreto, nel formalizzare la richiesta di adesione al Servizio i Clienti Finali industriali che utilizzano il gas per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo *in situ* si impegnano a non prelevare energia dalla rete elettrica in sostituzione di quella che non hanno generato in caso di attivazione dell'interrompibilità. Tale impegno è riferito all'insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al sito in oggetto o che afferiscono al medesimo Cliente Multi-Sito.

Il Cliente Finale industriale sarà quindi tenuto a comunicare tutti i punti di immissione o di prelievo di energia elettrica (POD) afferenti al sito industriale, come sopra definito.

Nei casi di configurazioni elettriche particolari (ad esempio RIU, SEU, SESEEU, inclusi anche i carichi che partecipano all'interrompibilità elettrica non interessati alla misura di riduzione gas o cogeneratori che non hanno impatto sul sistema elettrico, ecc.), per le quali il monitoraggio come sopra descritto sia ritenuto non compatibile da parte del Cliente Finale industriale, lo stesso Cliente Finale industriale potrà inviare a Snam ed a Terna una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara che ciascun POD/carico interrompibile che intende escludere dal monitoraggio in caso di attivazione dell'interrompibilità gas è relativo ad un'utenza che è funzionalmente disconnessa dallo stabilimento che partecipa all'interrompibilità gas, ossia non sussiste alcun tipo di dipendenza funzionale con il sito industriale stesso. Tale dichiarazione dovrà essere fornita in tempo utile al monitoraggio effettuato da Terna ai sensi del par. 3.6.

In relazione all'anno termico 2025-2026, con Deliberazione 507/2025/R/gas del 25/11/2025 (di seguito “Delibera”), l’Autorità, per quanto di competenza, ha dato attuazione al Decreto prevedendo in particolare i criteri con cui l’impresa maggiore di trasporto debba organizzare la procedura di assegnazione del Servizio di interrompibilità tecnica.

Ciò premesso, con riferimento a quanto previsto dal Decreto e dalla Delibera, con la presente procedura (di seguito “Procedura”) Snam Rete Gas (di seguito anche “SRG” o “RdB”), in qualità di impresa maggiore di trasporto e Responsabile del Bilanciamento, definisce modalità e termini per



la presentazione di richieste di adesione al Servizio con riferimento all'Anno Termico 2025/26, nonché i meccanismi di funzionamento e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Le premesse sono parte integrante della presente procedura.

2. Riferimenti normativi

In relazione alla presente Procedura si richiamano i seguenti riferimenti normativi:

- “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” approvato con Decreto Ministeriale 27 Ottobre 2023 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 21 ottobre 2022 (di seguito “Decreto”);
- Deliberazione 507/2025/R/gas del 25 novembre 2025 (di seguito “Delibera”)
- Comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 1° dicembre 2025 recante specifiche indicazioni recepite nella presente Procedura.

3. Servizio di interrumpibilità di Punta

3.1 Requisiti di adesione al Servizio

Potranno aderire al Servizio:

- a) ciascun Cliente Finale industriale, in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrumpibile pari o superiore a 50.000 Smc/g per singolo sito industriale (considerando la totalità dei Punti di Riconsegna afferenti al sito industriale sia che siano funzionali al processo produttivo o alla generazione di energia elettrica anche se in gestione a società differenti), in forma diretta (“Cliente singolo”).

ovvero

- b) i Clienti Finali industriali in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrumpibile almeno pari a 5.000 Smc/g per singolo sito industriale (considerando la totalità dei Punti di Riconsegna afferenti al sito industriale sia che siano funzionali al processo produttivo o alla generazione di energia elettrica anche se in gestione a società differenti), mediante un soggetto aggregatore (“Aggregatore”) in grado di aggregare, su base volontaria, un insieme di Clienti Finali industriali (“Clienti aggregati”) allo scopo di mettere a disposizione complessivamente un quantitativo interrumpibile non inferiore a 50.000 Smc/g e non superiore a 500.000 Smc/g. Si precisa che:



1. l'Aggregatore è un cliente industriale ovvero un soggetto terzo che abbia ricevuto mandato da parte dei clienti di cui alla precedente lettera b) e che pertanto effettua tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi alla presente Procedura secondo le modalità e i termini ivi previsti;
2. per le finalità di cui sopra, l'Aggregatore riceve da tutti i Clienti aggregati mandato irrevocabile per l'adesione al Servizio;
3. i clienti finali di cui alla lettera a) possono partecipare a tali aggregazioni;
4. un Cliente aggregato può aderire al Servizio mediante un unico Aggregatore.
5. l'attivazione e rendicontazione dei quantitativi di gas interrompibili sono effettuati con riferimento a ciascun sito industriale e non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra Clienti Finali industriali, compresi i Clienti che hanno conferito mandato ad un medesimo Aggregatore; ai fini della verifica, SRG applica quanto previsto al successivo paragrafo 3.6;

ovvero

- c) i Clienti Finali industriali titolari di più di un sito industriale ovvero i consorzi con responsabilità diretta sui propri clienti industriali consorziati, che potranno richiedere l'adesione al Servizio per più siti produttivi contemporaneamente purché in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 5.000 Smc/g per singolo sito industriale e complessivamente un quantitativo interrompibile pari a 50.000 Smc/g ("Cliente Multi-Sito"). A tal fine:
 1. si definisce Cliente Multi-Sito il Cliente Finale industriale che svolge il ruolo di aggregatore esclusivamente in relazione a siti di cui è titolare o di cui ha responsabilità diretta;
 2. possono presentare l'offerta in qualità di Multi-Sito anche le holding intese come holding industriali ai sensi dell'art. 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), TIUR.
 3. tutte le responsabilità relative all'adesione al Servizio, incluso il rispetto del livello minimo di consumo e l'effettiva riduzione, così come la regolazione economica di remunerazione e penali, resteranno in capo al Cliente Multi-Sito;
 4. fermo restando il rispetto dell'impegno di riduzione complessivamente assunto dal Cliente Multi-Sito, trattandosi di siti riferibili ad un unico soggetto, saranno ammesse compensazioni degli obblighi di riduzione riconducibili ai vari siti entro i limiti precisati al paragrafo 3.6.

Resta salva la facoltà del Cliente Finale industriale che abbia più siti industriali di presentare una richiesta in relazione a un unico sito ai sensi della precedente lettera a) ovvero di prendere parte a un raggruppamento (con uno o più siti) ai sensi della precedente lettera b). Resta inteso che in questo caso non saranno ammesse compensazioni degli obblighi di riduzione riconducibili ai vari siti.

L'Aggregatore non può presentare richieste di adesione in qualità di Cliente Multi-Sito o Cliente singolo. Laddove non aderisca in qualità di Cliente aggregato, ma di soggetto terzo, è facoltà dell'Aggregatore presentare più richieste di adesione purché rispettino i requisiti di cui alla lettera



b). Resta inteso che un Cliente aggregato non può comparire in più di una richiesta risultata aggiudicataria.

L'Aggregatore ed il Cliente Multi-Sito sono mutualmente esclusivi. Non sarà accettata la casistica di Cliente Multi-Sito all'interno di una aggregazione ovvero un Aggregatore non potrà aggregare uno o più Clienti Multi-Sito e mantenere all'interno dei singoli Clienti Multi-Sito la compensazione. Se l'Aggregatore aggrega Clienti Multi-Sito, i singoli siti saranno considerati come soggetti aggregati mentre se il Cliente Multi-Sito vuole aderire come tale dovrà presentare offerta da solo come Multi-Sito.

Ai fini della verifica dei quantitativi minimi interrompibili resi effettivamente disponibili dai Clienti singoli, dai Clienti aggregati e dai Clienti Multi-Sito di cui alle precedenti lettere a), b) e c), SRG applica quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.

Resta inteso che non possono aderire al Servizio (in qualità di Cliente finale, Cliente aggregato e/o Cliente multi-sito) i soggetti che abbiano cessato o stiano per cessare la propria attività anche in relazione ai casi di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che non preveda la continuità aziendale.

3.2 Richiesta di adesione al Servizio

Il Servizio di interrompibilità di punta potrà essere offerto in relazione alle due modalità di seguito descritte come Servizio A e Servizio B, differenziate nella tempistica di preavviso rispetto all'attivazione e nella durata dell'interruzione dei consumi come previsto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto, e pertanto distinguendo tra:

- **Servizio A:** preavviso di 24 ore con durata massima di tre giorni consecutivi lavorativi;
ovvero
- **Servizio B:** preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi lavorativi e durata massima di 5 giorni lavorativi.

Ciascuna richiesta di adesione al Servizio di interrompibilità di punta prevede la selezione esclusiva di una delle tipologie di Servizio sopra descritte. Uno stesso soggetto (Cliente singolo, Aggregatore o Cliente Multi-Sito) può presentare una sola richiesta di adesione per ciascuna delle tipologie di Servizio A e B, indicando in tale caso quale dovrà essere considerata prioritaria in fase di assegnazione. Resta infatti inteso che ciascun sito potrà essere oggetto di assegnazione di uno solo dei servizi A o B nell'ambito delle procedure di cui al successivo paragrafo 4.3. In presenza di più richieste, per ciascun Servizio sarà considerata valida ed efficace solo l'ultima offerta pervenuta.

Ai sensi dell'art. 4.1 della Delibera sarà necessario indicare se il Servizio è prestato secondo una delle seguenti modalità:

- i. Servizio di punta con cessione ("Servizio con cessione");
- ii. Servizio di punta senza cessione ("Servizio senza cessione").



Nel caso di cui al punto i. di cui sopra, il Cliente Interrompibile conferisce mandato al proprio Utente del Bilanciamento (UdB) che prevede, in caso di attivazione del Servizio, la consegna dei quantitativi oggetto di riduzione R_{pdr}^P all'impresa maggiore di trasporto dal medesimo UdB per conto del Cliente Interrompibile presso il Punto di Scambio Virtuale (PSV).

I soggetti che soddisfano i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1 e che intendano aderire al Servizio, dovranno trasmettere, pena l'esclusione dalla presente Procedura, **a partire dalla pubblicazione della presente Procedura ed entro il 15/12/2025 alle ore 12:00**, all'indirizzo interrompibilita@snam.it, in un'unica e-mail recante in oggetto la dicitura "ADESIONE AL SERVIZIO DI INTERROMPIbilità DI PUNTA" e l'indicazione della denominazione sociale del mittente, la richiesta di adesione al Servizio unitamente alla documentazione pubblicata sul sito Snam e dettagliata nell'Allegato A. Qualora un medesimo soggetto intenda presentare più offerte, differenziate tra loro per punti, servizi o modalità, è richiesta la trasmissione di comunicazioni separate e distinte per ciascuna offerta.

Si precisa che la casella e-mail sarà bloccata alla lettura per tutto il periodo in cui sarà possibile inoltrare le richieste di adesione.

Entro la suddetta tempistica dovrà pervenire a SRG tutta la documentazione indicata; i documenti dovranno essere predisposti e inviati in formato pdf e saranno ritenuti validi sia i documenti recanti firma digitale, sia quelli sottoscritti in originale e successivamente acquisiti mediante scansione. Per quanto riguarda il modello relativo all'offerta economica, oltre al formato pdf è obbligatoria la trasmissione anche in formato excel.

All'atto della trasmissione della e-mail il sistema rilascerà una ricevuta di consegna attestante data e ora di ricezione, in assenza della quale non potrà essere garantita la presa in carico dell'offerta stessa da parte di SRG. Si segnala sin d'ora che in caso di invii multipli la ricevuta verrà erogata solo per la prima e-mail.

Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle richieste di adesione al Servizio la casella e-mail sarà disabilitata. Resta inteso che una richiesta, una volta trasmessa, è da intendersi definitiva e non potrà essere revocata o dichiarata nulla da parte del soggetto richiedente.

Si precisa che in esito al processo di assegnazione, agli aggiudicatari verrà richiesto l'invio della documentazione debitamente firmata unitamente alla conferma della correttezza dei dati di volume, prezzo e Servizio tramite posta certificata all'indirizzo PEC commerciale@pec.snam.it

SRG si riserva di richiedere agli aggiudicatari ogni ulteriore informazione di anagrafica o amministrativa funzionale all'espletamento dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3.7, nonché dati e informazioni funzionali al Servizio e/o a verifiche anche da parte delle Autorità competenti. La modulistica per la raccolta di tali informazioni sarà pubblicata, in tempo utile rispetto agli adempimenti di ciascuna parte, sul sito internet di SRG.

3.3 Assegnazione delle richieste di adesione al Servizio

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3.2, previo sblocco della lettura della casella di posta elettronica, SRG aprirà le e-mail pervenute nel



rispetto delle previsioni di cui alla presente procedura e procederà alla verifica della completezza e della conformità della documentazione ivi contenuta nonché del rispetto delle tempistiche di invio/recapito dei documenti di cui al precedente paragrafo 3.2.

Qualora in sede di apertura delle offerte fosse riscontrata documentazione incompleta o non conforme a quanto previsto dalla presente Procedura la richiesta di adesione al Servizio sarà considerata non ammissibile e non sarà considerata al fine dell'assegnazione di cui alla Procedura.

Resta fermo che, in qualsiasi momento, anche successivamente all'assegnazione, qualora venga riscontrata una non conformità afferente gli obblighi e le responsabilità in capo al Cliente Finale industriale/Aggregatore/Cliente Multi-Sito/Holding Industriale, ivi compresa la non conformità dei volumi comunicati come baseline di riferimento di cui al successivo paragrafo 3.6, tale circostanza sarà comunicata a Ministero e Autorità per seguiti di competenza e potrà comportare l'applicazione nei confronti del Cliente Finale industriale di penali, esclusione dal Servizio nonché ogni eventuale altra misura prevista dalle leggi e norme in vigore.

Con riferimento alle richieste presentate da un Aggregatore o da un Cliente Multi-Sito, l'eventuale non conformità riscontrata in relazione ad un singolo Cliente Aggregato/sito che dovesse comportare la perdita dei requisiti necessari per l'ammissibilità della richiesta, comporterà l'esclusione dell'intera aggregazione/Cliente Multi-Sito. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a verificare la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni comunicate nell'ambito della Procedura.

Ai fini della assegnazione del Servizio, si seguirà un ordine di merito economico stilato secondo i criteri definiti dalla Delibera agli artt. 3.2, 3.3 e 3.4.

In caso di presentazione di due offerte per uno stesso sito ai sensi del paragrafo 3.2, laddove le stesse risultassero entrambe aggiudicatarie sulla base dei predetti criteri, si escluderà quella indicata non prioritaria in fase di offerta.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 13 del Decreto, SRG comunica gli esiti dell'assegnazione del Servizio al Ministero e all'Autorità per l'approvazione da parte del Ministero, sentita l'Autorità, e l'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.

SRG, entro il **23/12/2025** comunicherà l'esito dell'assegnazione con le informazioni per quanto di competenza tramite e-mail a tutti i soggetti aggiudicatari e ai rispettivi Utenti del Bilanciamento come indicati in fase di offerta.

Ai fini della verifica e rendicontazione nonché dell'applicazione della presente Procedura e dei corrispettivi previsti dalla Delibera, il Servizio non è cedibile.

Resta inteso che il soggetto richiedente l'adesione al Servizio (ai sensi di quanto sopra descritto: Cliente singolo se aderisce direttamente, Cliente aggregato per tramite del soggetto Aggregatore in possesso di mandato a tal fine, o Cliente Multi-Sito, Holding Industriale) e che sia risultato aggiudicatario (Cliente Interrompibile), nonché l'Aggregatore per quanto di competenza, sono responsabili e si impegnano a tenere aggiornati i contatti del personale che deve essere costantemente reperibile da parte di Snam Rete Gas nonché ogni altra informazione operativa sia necessaria alla stessa ai fini dell'espletamento del Servizio.



Con specifico riferimento alle richieste presentate per tramite del soggetto Aggregatore, i Clienti aggregati dovranno provvedere all'aggiornamento dei propri dati per tramite dell'Aggregatore che provvederà conseguentemente alla comunicazione a SRG secondo le modalità previste dalla Procedura. Resta inteso che l'eventuale inadempienza dell'Aggregatore non solleva comunque il Cliente aggregato dalle proprie responsabilità previste ai sensi del Decreto, della Delibera e della presente Procedura.

3.4 Attivazione del Servizio di punta

Nel caso in cui si verifichino le condizioni di attivazione del Servizio di punta nel periodo compreso tra il 07/01/2026 e il 31/03/2026 (Periodo di Attivazione), il Ministero – sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio con riferimento alla Procedura di Emergenza – valuterà la tipologia di Servizio e il volume necessario nei limiti dei volumi resi disponibili nell'ambito della Procedura e procederà con l'attivazione del Servizio di punta. Saranno chiamati a fornire il Servizio i Clienti Interrompibili di cui al precedente paragrafo 3.3, secondo un criterio di merito economico sulla base del corrispettivo unitario fisso indicato nell'offerta, a partire dal valore più alto di tale corrispettivo, fino all'esaurimento dei volumi richiesti.

I volumi offerti da ciascun Cliente Interrompibile oggetto di assegnazione saranno attivati integralmente, non sono previste attivazioni per quote parziali.

SRG provvede all'attivazione del Servizio mediante comunicazione effettuata tramite e-mail (Comunicazione di Attivazione) ai referenti indicati da ciascun Cliente singolo/Aggregatore/Cliente Multi-Sito/Holding Industriale in fase di offerta (eventualmente aggiornati come da successivo par. 3.6) ed entro le tempistiche indicato al paragrafo 3.2. È onere del soggetto Aggregatore/Cliente Multi-sito/Holding Industriale informare tempestivamente ciascun cliente aggregato/sito dell'attivazione del Servizio. Comunicazione circa i Clienti Interrompibili attivati sarà inviata anche agli Utenti del Bilanciamento indicati in fase di richiesta di adesione al Servizio sia per i casi di cui al paragrafo 3.2 lettere i. e ii..

SRG non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Clienti Finali interrompibili e Aggregatori circa la correttezza e completezza dei riferimenti/contatti indicati nell'ambito della Procedura e utilizzati ai fini della Comunicazione di Attivazione nonché della mancata o incorretta ricezione della stessa da parte del Cliente Interrompibile.

Nel caso in cui nel momento della ricezione della Comunicazione di Attivazione il Cliente Finale industriale non fosse in grado di rispettare la riduzione oggetto del Servizio, il Cliente Interrompibile sarà tenuto a comunicarlo a SRG entro tre ore dalla ricezione della Comunicazione di Attivazione all'indirizzo mail bilanciamento@snam.it e SRG potrà eventualmente procedere ad attivare ulteriori soggetti secondo la graduatoria. La comunicazione non solleva in ogni caso il Cliente dalle responsabilità assunte con l'adesione al Servizio e pertanto troveranno applicazione le disposizioni della Delibera nonché ogni altra misura eventualmente disposta dalle autorità competenti.



3.5 Gestione del bilanciamento in caso di attivazione del Servizio

Limitatamente al solo Servizio con cessione di cui alla lettera i. del paragrafo 3.2 della presente procedura, ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 della Delibera, nel caso di attivazione del Servizio di cui al precedente paragrafo 3.4, i quantitativi oggetto di riduzione R_{pdr}^P si intendono consegnati all'impresa maggiore di trasporto presso il PSV dal Cliente Interrompibile per il tramite dell'UdB e contabilizzati come approvvigionati dal medesimo RdB, che corrisponderà all'UdB il solo ammontare previsto dalla delibera, senza ulteriori oneri per il sistema. Le tempistiche per la corresponsione sono indicate al paragrafo 3.7.

Con riferimento a quanto sopra, SRG provvederà a mantenere nell'equazione di bilancio dell'UdB fino alla pubblicazione del bilancio definitivo, per il/i punto/i oggetto di riduzione:

- in relazione al Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto, il consumo giornaliero al lordo del volume offerto dal medesimo Cliente Finale industriale in fase di adesione e di cui è risultato aggiudicatario per ogni giorno di riduzione. Tale valore coinciderà pertanto con il maggiore tra la misura del gas provvisoria ricevuta da SRG e la baseline di riferimento indicata in fase di offerta e conteggiata come indicato nel successivo paragrafo 3.6;
- in relazione al Cliente Finale allacciato a reti distribuzione, il dato di profilazione così come risultante ai sensi del TISG.

Contestualmente alla pubblicazione del bilancio definitivo, SRG, per ciascun giorno oggetto dell'attivazione del Servizio, provvederà a recepire l'effettiva misura del gas ritirato presso il sito del Cliente Interrompibile (per quanto riguarda i clienti allacciati a reti di distribuzione farà fede il dato trasmesso dal SII ai sensi del TISG), a contabilizzare l'effettiva riduzione e a registrare una transazione al PSV retroattiva in vendita dall'UdB che fornisce direttamente o indirettamente il Cliente Interrompibile al RdB pari al quantitativo oggetto di riduzione R_{pdr}^P presso il sito¹ che si intenderà implicitamente accettata dall'UdB stesso e automaticamente contabilizzata nella sua equazione di bilancio.

Si precisa che i quantitativi di gas oggetto della riduzione si intendono forniti dall'Utente del Bilanciamento al Cliente Interrompibile e consegnati dal medesimo Cliente Interrompibile al Responsabile del Bilanciamento per il tramite dell'Utente del Bilanciamento stesso e pertanto saranno economicamente corrisposti, nei limiti di quanto previsto dalla Delibera, dal Responsabile del Bilanciamento all'Utente del Bilanciamento che dovrà provvedere a farli pervenire al Cliente Interrompibile.

Ai sensi dell'art. 4.8 della Delibera i quantitativi oggetto della riduzione si intenderanno regolati economicamente dal Cliente Interrompibile con il proprio Utente del Bilanciamento nell'ambito del relativo rapporto commerciale tra le parti così come qualsiasi altro onere commerciale afferente al rapporto tra UdB e Cliente Interrompibile. Tali aspetti non afferiscono alla Procedura.

¹ La transazione PSV non sarà effettuata nel caso in cui il quantitativo oggetto di riduzione R_{pdr}^P risulti inferiore o pari a zero



L'inserimento delle transazioni al PSV è strettamente funzionale all'attuazione del Decreto e della Delibera e, pertanto, nessuna responsabilità sarà imputabile a SRG laddove alle stesse non corrisponda l'immissione in rete da parte dell'UdB di una quantità di gas corrispondente alla riduzione assicurata dal Cliente Interrompibile. A tale riguardo il Cliente Interrompibile assicura un adeguato coordinamento con il proprio UdB.

Si richiama che in tutti i casi di inadempimento previsti dal Codice di Rete SRG, troverà applicazione quanto previsto al Capitolo 5 paragrafi 1.4 e 1.5 del Codice di Rete, nonché troveranno applicazione le disposizioni normative vigenti che prevedono l'attivazione del Servizio di default nei confronti del Cliente/Utente della distribuzione, compresi i corrispettivi in vigore per tale Servizio.

3.6 Comunicazioni e monitoraggio

Per il Servizio di interrumpibilità di Punta la baseline di riferimento rispetto la quale sarà conteggiata la riduzione dei consumi è, coerentemente con quanto richiamato in Delibera, pari per ciascun cliente finale industriale alla media dei consumi giornalieri (espressi in Smc/g) dei giorni lavorativi (da lunedì a venerdì festività nazionali escluse) del periodo da 01/10/2025 al 30/11/2025. Nel caso di un punto con data di apertura successiva al 1/10/2025 (ma comunque precedente all'inizio del Periodo di Attivazione), compresi i casi di fermo impianto per cause dimostrabili di forza maggiore, la baseline dovrà rappresentare la miglior stima, opportunamente documentata, del consumo medio del Clienti Finale industriale del Periodo di Attivazione. In tali casistiche ai fini del monitoraggio di cui al presente paragrafo sarà considerato il minore tra la stima dei consumi comunicata ed il consumo medio del Cliente Finale industriale nel Periodo di Attivazione.

Tale baseline dovrà essere dichiarata dal Cliente Finale industriale sotto la propria responsabilità con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

A decorrere dal 08/01/2026 fino al 01/04/2026:

- ogni Cliente Interrompibile, **entro le ore 12.00 di ogni giorno**, con riferimento al giorno gas precedente, comunica a SRG – tramite email all'indirizzo bilanciamento@snam.it – ogni informazione necessaria all'attività di rendicontazione e monitoraggio, ivi compresi i dati di misura nei casi di PdR non teleletti da SRG, ed ogni eventuale altra informazione prevista ai sensi della presente Procedura. Con riferimento ai Clienti aggregati la comunicazione sarà effettuata dall'Aggregatore che curerà la rendicontazione con riferimento a ciascuno dei siti industriali aggregati.
- ogni Cliente Multi-Sito, entro e non oltre le **ore 12:00 del venerdì** di ciascuna settimana con riferimento ad ogni giorno della settimana successiva, potrà trasmettere a SRG, tramite email all'indirizzo bilanciamento@snam.it, la diversa ripartizione degli obblighi di riduzione tra i diversi siti indicati in sede di richiesta di adesione. Tale ripartizione si intenderà valida per tutti i giorni della settimana a cui si riferisce (non sono ammesse profilazioni tra i giorni della stessa settimana). Per le settimane per cui non sia stata comunicata alcuna variazione degli obblighi di riduzione, si considereranno validi gli impegni assunti e accettati in fase di



offerta. Le predette compensazioni sono ammesse laddove garantiscano: (i) il rispetto dell'impegno complessivamente assunto dal Cliente Multi-sito; (ii) il rispetto del volume minimo di 5.000 Smc/g per ogni sito.

Con riferimento al Cliente Multi-Sito e nei soli casi di partecipazione al Servizio con cessione di cui al punto i. del paragrafo 3.2 saranno ammesse compensazioni degli obblighi di riduzione riconducibili ai vari siti limitatamente al caso in cui siano serviti dal medesimo Utente del Bilanciamento. Nei casi di compensazione tra siti di un medesimo Multi-Sito forniti da UdB diversi sarà necessario, contestualmente alla richiesta di compensazione presentare nuovamente il modulo di cui all'Allegato 8P controfirmato da ogni UdB inviandolo all'indirizzo mail bilanciamento@snam.it. In assenza di tale modulo la richiesta di compensazione non potrà essere accolta e pertanto si manterrà valida la ripartizione dei quantitativi interrompibili come assunti e accettati in fase di offerta.

Con riferimento al Cliente Multi-Sito saranno ammesse compensazioni degli obblighi di riduzione riconducibili anche ex-post, ma comunque non oltre la fine del mese di aprile 2026, unicamente per le seguenti casistiche:

- partecipazione al Servizio senza cessione di cui al punto ii) del paragrafo 3.2;
- partecipazione al Servizio con cessione di cui al punto i) del paragrafo 3.2 limitatamente al caso in cui siano serviti dal medesimo Utente del Bilanciamento.

Ai fini del monitoraggio e rendicontazione circa l'effettiva riduzione dei consumi le altre imprese di trasporto e l'Acquirente Unico trasmettono a Snam Rete Gas, all'indirizzo e-mail bilanciamento@snam.it, i dati di misura registrati giornalmente dal 1 ottobre 2025 al 31 marzo 2026 relativamente ai punti su altre reti di trasporto/rete di distribuzione nonché ogni altra informazione funzionale al monitoraggio secondo il formato di cui all'Allegato 7P "Dati definitivi" entro la fine del mese di aprile 2026. Le stesse informazioni dovranno essere fornite relativamente al periodo 1° aprile 2026– 30 settembre 2026 entro la fine del mese di ottobre 2026. Limitatamente al Periodo di Attivazione e solo nei casi di effettiva attivazione del Servizio, i suddetti dati dovranno rigorosamente essere inviati entro la fine del mese successivo al mese oggetto di effettiva attivazione.

Limitatamente alle casistiche di contestazione dei volumi effettivamente ridotti, le informazioni potranno essere aggiornate dalle altre imprese di trasporto e da Acquirente Unico, sempre tramite Allegato 7P, unicamente in sede di prima di sessione di aggiustamento annuale. Rimane valido che i suddetti aggiustamenti non comporteranno un adeguamento delle transazioni PSV di cui al paragrafo 3.5 della Procedura.

In caso di attivazione del Servizio e per ogni giorno di attivazione, i quantitativi oggetto di riduzione funzionali alla determinazione dei corrispettivi variabili da riconoscere al Cliente Finale industriale saranno calcolati secondo quanto disposto dalla Delibera all'art 4.10.



Il prelievo di gas effettivamente ridotto $R_{pdr}^{P,gas}$ di cui all'art. 4.10 della Delibera sarà calcolato, per ciascun sito, come differenza tra la baseline di riferimento comunicata dal Cliente Interrompibile e il volume giornaliero prelevato.

Il minor prelievo / maggior immissione di energia elettrica $R_{pdr}^{P,ee}$ di cui all'art. 4.10 della Delibera sarà calcolato da Terna per ciascun POD, come differenza tra:

- a) il valore medio del prelievo netto, considerato di segno positivo, di energia elettrica (dell'immissione netta, considerata di segno negativo, di energia elettrica) dei dieci giorni lavorativi precedenti a quello di attivazione, ove necessario, al netto del valore della produzione di impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili afferenti ai POD connessi al sito. Qualora i dieci giorni lavorativi precedenti non siano rappresentativi, se opportunamente giustificati, il Cliente Interrompibile potrà richiedere a Terna di considerare le misure rilevate in periodi differenti;
- b) il valore medio giornaliero del prelievo netto, considerato di segno positivo, di energia elettrica (dell'immissione netta, considerata di segno negativo, di energia elettrica) rilevato nel giorno di attivazione, ove necessario, al netto del valore della produzione di impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili afferenti ai POD connessi al sito;

A tal fine SRG comunicherà a Terna entro il quinto giorno lavorativo successivo a ciascun mese del Periodo di Attivazione con riferimento al mese precedente, per ciascun Cliente Interrompibile attivato e per ciascun giorno di attivazione, l'insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD) indicati dai Clienti Interrompibili in fase di adesione. Ai fini del calcolo dei valori suddetti Terna utilizzerà i dati di misura validati così come forniti dai Gestori di Rete competenti e/o dal Sistema Informativo Integrato come previsto dalla Delibera.

Terna comunicherà a SRG i dati di cui ai precedenti punti a) e b) in tempo utile a consentire a SRG i seguiti di propria competenza e, pertanto, entro il 15 Maggio 2026.

Il monitoraggio e la rendicontazione circa l'effettiva riduzione dei consumi si intendono effettuate con riferimento al singolo sito del Cliente Finale industriale, che aderisca direttamente ovvero indirettamente tramite Aggregatore o come Cliente Multi-Sito o Holding Industriale. Anche nei casi di Multi-Sito o Holding Industriale il monitoraggio sopra descritto sarà effettuato sui singoli siti indicati in fase di offerta tenendo conto dell'eventuale compensazione.

Resta inteso che le informazioni di cui al presente paragrafo sono funzionali ed essenziali all'assolvimento dei compiti di cui al successivo paragrafo 3.7.

Nel caso in cui a seguito di verifiche, effettuate anche successivamente rispetto all'assegnazione, si rilevino incongruenze rispetto alla baseline sopra descritta o rispetto ai requisiti di adesione richiesti al par 3.1, potrà essere richiesta al Cliente Interrompibile (anche tramite l'Aggregatore) tutta la



documentazione necessaria atta a comprovare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni fornite dal Cliente in sede di richiesta di partecipazione al Servizio, e ogni evidenza di non conformità sarà segnalata alle autorità competenti per i rispettivi seguiti.

Nel caso in cui sulla base delle informazioni ricevute da Trasportatori, da Acquirente Unico e da Terna, dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto comunicato dal Cliente interrompibile e/o dall'Aggregatore, ferma restando l'applicazione di quanto previsto nel precedente paragrafo 3.3, ai fini dei conteggi di cui al presente paragrafo saranno considerate valide le informazioni fornite dai Trasportatori, da Acquirente Unico e da Terna.

3.7 Remunerazione del Servizio ed eventuali Penali

Ai sensi della Delibera, SRG trasmetterà a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e a ciascun soggetto interessato per quanto di competenza, l'ammontare di remunerazioni e/o penali. Ai fini di tali calcoli, le informazioni di cui al precedente paragrafo 3.6 per ciascun Cliente Finale industriale dovranno essere complete, pena l'impossibilità di comunicare gli esiti del monitoraggio a CSEA.

La remunerazione del Servizio e l'applicazione di eventuali penali, avverrà a cura della CSEA per il tramite di SRG ai sensi della Delibera.

SRG provvederà a liquidare gli importi dovuti a ciascun Cliente Interrompibile mediante pagamento ai sensi della sopra citata Delibera.

Maggiori precisazioni in merito alle modalità di fatturazione e di pagamento degli importi maturati in relazione al Servizio saranno rese disponibili da parte di Snam.

Resta in ogni caso inteso che il pagamento in favore del Cliente Interrompibile da parte di SRG sarà effettuato solo a seguito del versamento da CSEA verso SRG del relativo ammontare economico e, pertanto, fino al predetto versamento restano sospesi i termini di pagamento e in nessun caso alcun ritardo potrà essere imputato a SRG.

4. Responsabilità

Ai fini delle verifiche di adempimento, del riconoscimento dei corrispettivi, nonché dell'applicazione delle penali e della compensazione degli eventuali danni al Sistema derivanti dalla mancata o parziale riduzione da parte del Cliente Interrompibile (singolo, aggregato o Multi-Sito/Holding Industriale) e dell'Aggregatore si considerano le seguenti responsabilità.

Ciascun Cliente Interrompibile e, per quanto di competenza, l'Aggregatore (quest'ultimo con riferimento a tutti i punti aggregati) è responsabile della veridicità, correttezza e completezza rispetto ai seguenti dati:

- dati anagrafici/contatti;



- baseline di riferimento e quantitativo oggetto di riduzione;
- UdB ed eventuali variazioni dello stesso;
- dati trasmessi in caso di PdR non teleletto da SRG;
- ogni altra informazione richiesta ai fine della partecipazione al Servizio.

Resta inteso che l'eventuale inadempienza dell'Aggregatore non solleva comunque il Cliente aggregato dalle proprie responsabilità previste ai sensi del Decreto, della Delibera e della presente Procedura.

Ciascun Cliente Interrompibile è responsabile:

- del rispetto del livello di riduzione assegnato in caso di attivazione del Servizio;
- del rispetto dell'impegno, con riferimento a ciascun sito, in caso di attivazione del Servizio di interrumpibilità, a non aumentare il prelievo netto medio giornaliero e/o a non ridurre l'immissione netta media giornaliera di energia elettrica;
- di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione del proprio consumi di gas;
- delle conseguenze dirette e indirette di eventi in contrasto con la dichiarazione, resa in sede di richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 15 del Decreto, che in nessun caso l'interruzione, o la riduzione, dei consumi di gas oggetto della Procedura può comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi.

Il Cliente Interrompibile è responsabile di comunicare e di tenere aggiornato sulle informazioni rilevanti relativamente all'esecuzione della presente Procedura il proprio Utente del Bilanciamento.

Ciascun Utente del Bilanciamento è responsabile di mantenere una sufficiente capienza delle proprie garanzie di bilanciamento di cui al paragrafo 1.4 del cap. 5 del Codice di Rete, ai fine del buon esito della registrazione al PSV delle transazioni in vendita di cui al paragrafo 4.5.

Inoltre, Il Cliente Finale industriale che partecipa con il Servizio ha la responsabilità di individuare un fornitore (UdB) in grado di garantire la fornitura del medesimo Cliente Finale industriale, compresi i quantitativi descritti nella presente Procedura. Il Cliente finale Industriale che intenda aderire al Servizio deve pertanto indicare il relativo UdB e la relativa documentazione richiesta ai sensi della presente Procedura, provvedendo a mantenere valida e aggiornata tale documentazione per tutto il periodo oggetto del Servizio. In caso di successiva attivazione di Servizio di Default nei confronti del Cliente interrompibile, tale evenienza non solleva in alcun caso il Cliente interrompibile dagli obblighi volontariamente assunti nei confronti del Sistema con l'adesione al Servizio, potendo dar luogo a provvedimenti o ad ogni atto/disposizione che le autorità competenti riterranno di adottare. Resta fermo in tutti i casi che ove fosse attivato un servizio di default trasporto per motivi non dipendenti dal Cliente Finale Industriale, lo stesso deve individuare nel minore tempo possibile un nuovo UdB che sia in grado di garantire i sopra citati impegni e aggiornare la documentazione di cui alla presente Procedura dandone tempestivo avviso a SRG.

Si precisa che, con riferimento al Servizio assegnato a Clienti aggregati, ai fini dell'assegnazione e attivazione del Servizio, i dati trasmessi dall'Aggregatore (sia in fase di presentazione della richiesta che successivamente all'assegnazione del Servizio) risultano vincolanti per l'aggiudicatario che in caso di errori o omissioni potrà rivalersi esclusivamente nei confronti dell'Aggregatore.



Resta altresì inteso che ai fini della rendicontazione ad ARERA/CSEA, SRG terrà conto dei dati di prelievo a consuntivo come dalla stessa determinati o come comunicati dalle imprese di trasporto, dall'Acquirente Unico e da Terna.

Ciascuna Impresa di trasporto/Acquirente Unico/Terna è responsabile della trasmissione di ogni dato di misura e informazione funzionale al Servizio ovvero alle verifiche di applicazione, nonché della correttezza e completezza delle medesime informazioni trasmesse.

Snam Rete gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Clienti Finali industriali, degli Aggregatori, delle imprese di trasporto, Acquirente Unico e Terna, nonché di soggetti terzi, circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati, delle attestazioni e delle dichiarazioni rese/trasmesse nell'ambito della Procedura dai vari soggetti, per quanto di competenza di ciascuno.

5. Responsabilità amministrativa e anticorruzione

1. Ciascun Cliente Finale Industriale e/o Aggregatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione (Codice Penale, Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 231/2001 e ogni altra disposizione applicabile contro la corruzione), il Codice Etico, il “Modello 231” di Snam RG e la Linea guida Anticorruzione di Snam (consultabile e stampabile sul sito internet www.snam.it). Ciascun Cliente Finale Industriale e/o Aggregatore dichiara di adottare ed efficacemente attuare misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione e si impegna inoltre a comunicare senza indugio a Snam RG qualsiasi richiesta, o tentata richiesta, di denaro e/o utilità, ovvero qualsiasi regalo e/o beneficio, ovvero relativa promessa, ricevuto e/o di cui abbia avuto conoscenza in pendenza e/o in esecuzione delle attività oggetto della presente Procedura. Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it.

2. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della presente Procedura, il Soggetto Cedente si impegna in particolare:

- a. ad astenersi (direttamente o indirettamente) dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico di SRG e dalla “Linea Guida Anticorruzione” di Snam;
- b. ad astenersi dal concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo Snam o familiari del personale di Snam o società ad essi riconducibili;
- c. a comunicare senza indugio alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico di SRG e alla Linea Guida Anticorruzione di Snam;



Le Parti convengono che l'inosservanza, anche parziale, di quanto disciplinato dalla presente clausola ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dalla Società costituisce inadempimento e legittima Snam RG a risolvere l'Accordo medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. Ferma restando tale facoltà di risoluzione, a Snam RG è riservato anche il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto o di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza della presente clausola.

6. Antiriciclaggio

SRG dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

I Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.

I Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui all'adesione alla presente Procedura.

L'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dai Clienti Finali e/o gli Aggregatori costituisce inadempimento alla medesima.

A SRG è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente la presente Procedura in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Cliente Finale Industriale e/o Aggregatore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore di SRG il diritto di addebitare a tale Cliente Finale Industriale e/o Aggregatore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata della presente Procedura.



7. Trattamento dei dati personali

SRG, i Clienti Finali e/o gli Aggregatori dichiarano di essersi reciprocamente dati atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e altra normativa nazionale vigente, di seguito "la normativa privacy"), ciascuna per quanto di competenza. Essi riconoscono di agire ciascuna in qualità di Titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della "normativa privacy" ad essi applicabile in relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione della presente Procedura.

I Clienti Finali e/o gli Aggregatori danno atto di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata da Snam Rete Gas sul proprio sito internet ai sensi degli artt. 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016, in ordine al conferimento dei propri dati personali a Snam Rete Gas ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta Snam Rete Gas ai fini dell'erogazione del Servizio.

8. Allegati/modulistica

I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente procedura:

- Allegato A – Elenco Modulistica
- Allegato 1P – Dichiarazione Cliente Singolo (Servizio punta)
- Allegato 2P – Offerta Cliente Singolo (Servizio punta)
- Allegato 3P – Dichiarazione aggregatore (Servizio punta)
- Allegato 3Pbis – Dichiarazione Cliente aggregato (Servizio punta)
- Allegato 4P – Offerta aggregatore (Servizio punta)
- Allegato 5P – Dichiarazione Clienti Multi-Sito (Servizio punta)
- Allegato 5Pbis – Dichiarazione Cliente Multi-Sito Holding Industriale (Servizio punta)
- Allegato 6P – Offerta Cliente Multi-Sito (Servizio punta)
- Allegato 7P – Dati definitivi (Servizio punta)
- Allegato 8P – Dichiarazione UdB (Servizio punta)
- Allegato 9P – Dichiarazione Gestore della generazione di energia elettrica (Servizio punta)